



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE Regionale del Territorio ed Ambiente

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.LL. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTI i fogli prot.n. 6720/A del 20/06/2000 e prot. n. 10964/A del 05/10/2000 e del 20/10/2000, con i quali, il Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi alla variante al Piano Regolatore Generale per la localizzazione di un'area per attività di rottamazione in località Saia D'agri;

VISTA la delibera consiliare di adozione n.31 del 21/06/1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. Centrale di Palermo nella seduta del 19/10/2000 al n. 5995/5777, con la quale, in variante al P.R.G. vigente, è stata destinata da zona "E1" a zona omogenea "D3" per attività di rottamazione un'area sita in località Saia D'agri e ricadente nel N.C.T. al foglio n. 10 p.lle nn. 1334 e 1020;

VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78;

VISTA la certificazione datata 26/01/2000, a firma del Segretario Generale, attestante l'assenza di osservazioni durante il periodo di pubblicazione;

VISTA la deliberazione n. 8 del 10/03/2000, con la quale il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel prendere atto dell'assenza di osservazioni avverso la deliberazione n. 31 del 21/06/1999, ha adottato in linea definitiva la variante di che trattasi;

VISTO il parere prot.n.12588 del 17/05/1999 con cui l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74, esprime parere favorevole a condizioni in ordine alla variante in argomento;

VISTA la nota prot. 500 del 25/10/2000, con la quale il Gruppo di Lavoro XXX / D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta n. 18 del 25/10/2000, resa ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

".... Omissis.

2. La variante adottata dal Consiglio Comunale e proposta per l'approvazione consiste nel modificare la destinazione d'uso di un lotto, di estensione indicata come pari a circa 14.980 mq., da quella attuale a quella di zona "D3" indicata come "Zona per attività di rottamazione".

Tale mutamento di destinazione d'uso è stato richiesto all'Ente Locale da una Ditta che, operando già nel settore della rottamazione, ha manifestato l'esigenza di ampliare la propria attività nel rispetto ed in adeguamento della normativa di settore.

L'area, dichiarata come nel possesso della Ditta, risulta ubicata in prossimità dell'autostrada Palermo-Messina prospiciente lungo un fronte sulla Via Eolie, lungo l'altro fronte su viabilità secondaria esistente.

La destinazione d'uso dell'area secondo le previsioni del vigente P.R.G. approvato con D.A. n° 15 del 30 settembre 1979 è, quanto a 13.480 mq., quella di zona E1 del verde agricolo, quanto a 1.500 mq. quella di fascia di rispetto stradale e autostradale.

Sull'area, per quanto risulta dalla proposta di delibera, non insistono vincoli a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, ambientali, idrogeologici, a parco o zone di salvaguardia ambientale.

Sull'area, viceversa, grava vincolo sismico di II categoria .

3. *Relativamente alla variante proposta, questo Gruppo XXX considera:*

3.1. *Riguardo ai profili geologici, dallo studio geologico prodotto dal dr. S.Melluso si evince che l'area in esame presenta una conformazione morfologica subpianeggiante con altitudine media di 15 m. s.l.m.; non sono presenti fenomeni di dissesto in atto.*

Sotto il profilo geologico, i luoghi sono caratterizzati dalla presenza di terreni di natura alluvionale, dal diverso grado di permeabilità, è inoltre segnalata la presenza a valle dell'area di un pozzo il cui livello statico è posto a circa - 8,00 m. dal p.c..

Preso atto di tutto ciò si segnala che detto studio è carente della cartografia richiesta dalla normativa in vigore (circolare assessoriale 2222 del 31/01/1995).

Pertanto pur condividendosi le prescrizioni esposte nella nota n° 12588 del 17/05/1999 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, si rileva l'esigenza, prima della fase esecutiva, di integrare lo studio geologico con indagini e studi specifici corredati dalla cartografia, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa.

3.2. *Riguardo alla compatibilità urbanistica con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, l'area prescelta non presenta particolari caratteristiche tali da inibire l'utilizzazione deliberata, stante che è collocata a monte del tracciato autostradale e ben oltre i limiti delle fasce di rispetto e di attenuazione delle potenzialità edificatorie dei suoli indicate dall'art. 15 della l.r. n° 78/76; è accessibile su due fronti a mezzo di viabilità esistente; non presenta nei suoli adiacenti e circostanti addensamenti di edificazione ai quali lo svolgersi dell'attività in parola potrebbe recare nocumento, come da verifica effettuata su foto aerea da volo A.T.A. dell'anno 1997.*

Peraltro, dalla lettura delle medesime foto si è acquisita contezza dal fatto che le zone D1 industriali previste dallo strumento urbanistico vigente quali rappresentata nell'allegato 2 trasmesso dal Comune risultano per la quasi totalità edificate, rimanendo - viceversa - libere da edificazione aree ubicate all'interno di zona D2 artigianale interessata dalla realizzazione della maglia viaria.

L'istanza per la concessione di lotto in zone artigianali formulate dalla ditta al Comune risulta essere stata respinta dall'Ente Locale con Sindacale prot. n° 10891/A del 17 settembre 1996, trasmessa a questo Assessorato con foglio del 24 ottobre 2000 e segnato al protocollo di questo Assessorato al n° 52305, in dipendenza di norma del Regolamento Comunale che ammette all'interno della zona artigianale Ditte esclusivamente produttrici di beni e non già Ditte prestatrici di servizi, come è la Ditta a pro dalla quale è stata deliberata la variante in parola.

Per quanto sopra considerato questo Gruppo XXX

È del parere

che la variante adottata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con delibera consiliare n° 31 del 21 giugno 1999 sia meritevole di approvazione, con l'introduzione delle prescrizioni poste dal parere dell'Ufficio del Genio Civile prot. n° 12588 del 17 maggio 1999, e dal presente parere, limitatamente alle aree già destinate a zona territoriale omogenea E1 e non già anche a quelle destinate a fascia di rispetto stradale ed autotradale, per come puntualmente dettagliato nella relazione tecnica allegata all'atto deliberativo.

VISTO il voto n.352 del 19/12/2000 con il quale Consiglio Regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del Gruppo XXX/DRU n. 18 del 25/10/00, ha ritenuto meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui alla stessa proposta del Gruppo XXX/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico del Comune di Barcellona P.G. adottata con delibera Consiliare n. 31 del 21/06/1999;

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto del Consiglio Regionale dell'urbanistica n. 352 del 19/12/2000 che fa propria la proposta del Gruppo XXX/DRU n. 18 del 25/10/00 soprarichiamata;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

- ART.1)** E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978, n.71, in conformità ed alle prescrizioni contenute nella citata proposta del Gruppo XXX n. 18 del 25/10/00 integralmente condivisa dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con voto n. 352 del 19/12/2000 nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio Civile di Messina contenute nella nota in premessa richiamata, la variante al P.R.G. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), adottata con Delibera Consiliare n. 31 del 21/06/1999, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "D3" per la localizzazione di un'area per attività di rottamazione in località Saia D'Agri, ricadente nel N.C.T. al foglio n. 10 particelle nn. 1334 e 1020.
- ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
- 1.Proposta di parere n.18 del 25/10/2000 resa dal Gruppo di lavoro XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99;
 - 2.Parere espresso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con voto n. 352 del 19/12/2000;
 - 3.Delibera Consiliare n.31 del 21/06/1999;
 - 4.Delibera Consiliare n. 8 del 10/03/2000;
 - 5.relazione tecnica;
 - 6.localizzazione area su planimetria P.R.G. scala 1:5000;
 - 7.localizzazione area su stralcio mappa catastale e stralcio aerofotogrammetria, scala 1:2000;
 - 8.localizzazione area su stralcio mappa catastale e stralcio aerofotogrammetria, con sovrapposizione previsioni P.R.G. e stralcio planimetria P.R.G. scala 1:5000 e 1:2000;
 - 9.studio geologico di massima redatto dal Dott. Geol. S. Melluso;
 - 10.Relazione tecnica del 14/12/00;
 - 11.relazione geologica a firma Dott. D. Pontillo del 14/12/00;
- ART.3)** Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 17/01/01

L'ASSESSORE
(On.le Avv.to Carmelo Lo Monte)
F.to Lo Monte